

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3905/89 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per un prodotto agricolo e per un prodotto chimico (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di un determinato prodotto agricolo e di un determinato prodotto chimico è attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che occorre quindi aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo nei limiti di volumi adeguati e per tutto il 1990; che per non compromettere l'equilibrio del mercato di tali prodotti è opportuno fissare il volume di questi contingenti tariffari comunitari a livelli provvisori al fine di coprire il fabbisogno immediato constatato; che la fissazione di questi quantitativi non esclude comunque un eventuale adeguamento in corso d'esercizio;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione

senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingenziale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingenziale (in %)
09.2719		Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> ) conservate in alcole, di diametro non superiore a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (*)	} 2 000	10 + AGR 10
	ex 2008 60 19	— di un tenore in zucchero superiore a 9 % ma non superiore a 12 % in peso		
	ex 2008 60 39	— di un tenore in zucchero non superiore a 9 %		
09.2739	ex 3902 90 00	Poli-alfa-olefina sintetica, di una viscosità cinematica di $4 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (4 centistoke) (+/- 10 %) a 100°C e inferiore o uguale a $2 600 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (2 600 centistoke) a -40°C misurata secondo il metodo ASTM D 455 e il cui punto di infiammabilità è uguale o superiore a 205°C secondo il metodo ASTM D 92	100	0

(\*) Vedi codici TARIC in allegato.

(\*) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare è fatto applicando le disposizioni comunitarie adottate in materia.